



ORIGINALE

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **Modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.5 DEL 18/06/2015

L'annoduemilaquindici, addì **diciotto** del mese di giugno alle ore 17.00, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	X	
2	Cabonarai Elena	X	
3	Giannasi Michela	X	
4	Lami Carlo		X
5	Lenzini Pierluigi		X
6	Maretto Federica	X	
7	Micheli Maurizio	X	
8	Serafini Fabio	X	
9	Bettini Maria Cristina	X	
10	Caiumi Marco	X	
11	Checchi Lorenzo		X
12			
13			
		8	3

Assiste alla seduta il Sig. Morganti Gianfranco Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA C.C. N. 5 DEL 18/06/2015

I punti dal n. 2 al n. 8 sono stati discussi insieme e quelli riguardanti i tributi sono stati relazionati dall'Assessore al Bilancio Rosaria Picchiatti.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI.

- Presenti all'appello nominale.....n. 8
- Presenti alla votazione.....n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147 che istituisce a decorrere dal 01/01/2014 la TARI;

CONSIDERATO che l'art. 52 del DLgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TARI;

RICHIAMATO il comma 682 della Legge 27/12/2013 n. 147 il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

VISTI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. ... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.”*;

- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*;
- il Decreto del Ministero degli Interni del 13/05/2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 115 del 20/05/2015, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali al 30/07/2015;

CONSIDERATO che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tari;

VISTO l’art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge 2 maggio 2014, n.68 che modifica nuovamente il regime per i rifiuti speciali abrogando il comma 661 e modificando l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013;

RITENUTO di allineare il Regolamento TARI nella parte di disciplina dei rifiuti speciali, con la modifica normativa entrata in vigore in data successiva all’approvazione del medesimo aggiungendo all’articolo 9 punto 1. la seguente dicitura:

1bis) Quanto sopra esposto si deve intendere esteso a qualsiasi locale ed area indipendentemente dalla sua destinazione d’uso, compresi magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive, a patto che siano puntualmente riscontrabili con riferimento a ciascuna distinta superficie le condizioni di cui al periodo precedente. L’esclusione di cui sopra, è in ogni caso subordinata all’effettivo verificarsi ed alla riscontrabilità delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti che regolano il tributo, il servizio di gestione dei rifiuti e la materia dei rifiuti

PRESO ATTO che l’art. 9-bis comma 2 del D.L. 128/03/2014 n.47 convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, interviene anche in materia di TARI per gli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero (AIRE) e che ciò determina la modifica dell’art. 13 lett.a) del vigente regolamento Tari

RITENUTO di approvare il regolamento tari con le modifiche indicate in premessa;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;

Acquisito sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. 6 favorevoli, nr. 1 contrario (Caiumi) e nr.1 astenuto (Bettini)

DELIBERA

- 1) di approvare Il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) riportato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, modificato, per le motivazioni riportate nelle premesse, nei seguenti articoli:
 - Art. 9) Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, punto 1.;
 - Art.13) Riduzioni per utenze domestiche – lettera a)
- Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2015;
- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui rifiuti;
- Di approvare con specifiche deliberazioni le tariffe del tributo;
- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Di dichiarare, con voti nr. 6 favorevoli, nr. 1 contrario (Caiumi) e nr.1 astenuto (Bettini), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l'applicazione del citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2015.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Morganti Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data __07-07-2015_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Gianfranco

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 18/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

in ordine alla copertura finanziaria:

li, 18/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Revisore dei Conti
